

PROTOCOLLO OPERATIVO DI COOPERAZIONE
TRA GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE E DELLA
PROCURA DI LAGONEGRO E DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA PER I
MINORENNI DI POTENZA,
CON L'ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS ED IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO
per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica con particolare
riferimento i/alle bambini/e vittime di violenza assistita ed agli/alle
orfani/e di femminicidio

VISTI

- la legge 1 ottobre 2012, n. 172 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché le norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- la Convenzione del Consiglio d'Europa "sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e la legge 15 ottobre 2013 n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere;
- la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza siglata a New York del 1989 e ratificata in Italia attraverso la Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la legge 11 gennaio 2018, n. 4 contenente disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici;
- la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018, "*sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*";
- le Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2020 prot.8063/2020 in tema di trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica negli uffici di merito nel periodo di emergenza sanitaria e quella dell'8 novembre 2021 sulla verifica dell'attuazione della delibera del 9/5/2019;
- il "*Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*" approvato nella seduta del 17 giugno 2021 dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta del Senato sul Femminicidio;
- la Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni altra forma di violenza di genere sulla "*vittimizzazione secondaria delle donne che hanno subito violenza e dei loro figli in procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*" approvata nella seduta del 20 aprile 2022;



VISTI ALTRESI'

- Le linee guida operative per la protezione e tutela delle vittime di violenza di genere e domestica approvate dal "Tavolo Interistituzionale tra uffici giudiziari competenti nel circondario di Roma avvocatura e centri antiviolenza" del 9 maggio 2019;
- L'Accordo per il coordinamento tra la Procura della Repubblica di Roma e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma del 14 settembre 2020;

RILEVATO

Che nella Convenzione di Istanbul gli Stati firmatari hanno assunto anche i seguenti obblighi:

-sostenere le organizzazioni della società civile e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

-incoraggiare la cooperazione coordinata interistituzionale, nonché garantire che esistano adeguati **meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti**, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione stessa;

-accertarsi che le misure adottate soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze;

Che nella Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ONU del 1989 gli Stati firmatari hanno assunto, tra gli altri, il compito di:

- Assicurare che i/le bambini/e siano tutelati contro ogni forma di violenza e discriminazione;
- Assicurare che in tutte le azioni relative a bambini/e e ai/alle ragazzi/e intraprese dalle istituzioni di protezione sociale, sia pubbliche che private, dai tribunali, dalle amministrazioni o dagli organi legislativi, il superiore interesse del bambino e del ragazzo sia tenuto in primaria considerazione;
- Assicurare al/alla bambino/a e al/alla ragazzo/a la tutela e la cura necessarie al loro benessere, tenendo conto dei diritti e dei doveri dei loro genitori o dei tutori legali o di altre persone che ne hanno la responsabilità legale;

Che il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza nell'ultimo rapporto sull'Italia del febbraio 2019 ha posto l'accento sulla necessità di:

- Assicurare che il principio del superiore interesse del/della minore sia adeguatamente integrato, interpretato e costantemente applicato in tutti i

- procedimenti giuridici e amministrativi e in tutti i programmi e i progetti che abbiano un impatto sui bambini e le bambine;
- Introdurre strumenti legislativi che garantiscano l'ascolto del minore senza alcuna discriminazione riguardo l'età, la disabilità o altra circostanza, sia in ambito familiare, sia in ogni altra procedura giudiziaria o amministrativa relativa ai/alle minori, assicurando che l'opinione del/della minore sia presa in adeguata considerazione in base all'età e alla maturità del/della bambino/a, adottando linee guida omogenee su scala nazionale.

Che anche il CSM, con le delibere e risoluzioni sopra citate, ha sollecitato gli uffici giudiziari al rafforzamento della cooperazione interna tra gli uffici giudiziari ai fini di assicurare la protezione delle donne e dei minori e che occorre potenziare tutte le forme di cooperazione che consentano di garantire il tempestivo ed efficace intervento in tutti i casi in cui sono coinvolti i/le minori, nel loro superiore interesse;

OSSERVATO

- che, nell'ambito del Progetto "Dammi la Mano - Percorsi di resilienza per bambini e bambine vittime di violenza assistita e per orfane e orfani di femminicidio" realizzato dall'Associazione Differenza Donna APS e finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche i magistrati degli uffici giudiziari del Lazio, della Campania e della Basilicata che vi hanno preso parte hanno condiviso la necessità di stabilire un confronto e una collaborazione permanenti tra istituzioni ed in particolare con i centri antiviolenza che operano sul territorio, al fine di consolidare indirizzi di intervento giudiziari specifici soprattutto nei casi di violenza domestica consumata alla presenza di minori;
- che l'intervento multidisciplinare è necessario anche al fine di contrastare la vittimizzazione secondaria di donne e bambini/e in uscita dalla violenza in attuazione delle norme internazionali sopra citate;
- che l'approccio più idoneo ed efficace nel contrasto al fenomeno della violenza domestica è quello integrato previsto dalla Convenzione di Istanbul, che vede la **collaborazione tra i vari soggetti coinvolti** e, in particolare, il confronto costante con le ONG e le associazioni della società civile impegnate nella lotta alla violenza contro le donne, nonché la rete dei centri antiviolenza (art. 9 Conv. Istanbul);
- che la **violenza assistita e/o psicologica** in danno dei/delle figli/e vittime di violenza domestica è causa di gravi pregiudizi sulla salute degli/delle stesse e, pertanto, devono essere messi in atto adeguati strumenti di intervento volti a prevenire e salvaguardare le bambine ed i bambini dall'esposizione a questa grave e pregiudizievole forma di violenza;
- che gli/le **orfani/e di femminicidio** sono bambine e bambini bisognosi di attenzioni ed azioni di tutela specifiche volte a garantire un adeguato ed altamente specializzato sostegno psicologico ed economico a causa del grave

3

- e profondo trauma patito e delle conseguenti difficoltà di un nuovo reinserimento familiare e sociale;
- che nelle suindicate relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio sono state evidenziate **diverse criticità nell'accesso alla giustizia** per le donne e i bambini/e in uscita dalla violenza domestica, tra le quali, si segnalano:
 - a) la non emersione in sede civile delle situazioni di maltrattamenti e la sottovalutazione delle stesse anche in presenza di denunce-querelle;
 - b) l'invito a intraprendere un percorso di mediazione anche in presenza di violenza domestica, benché vietato dalla Convenzione di Istanbul;
 - c) l'adozione di provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e/o affidamento dei figli minorenni a Servizi Sociali non specializzati, anche in pendenza di procedimento penale per maltrattamenti ai danni della madre, in violazione del disposto dell'art.31 Convenzione di Istanbul;
 - d) la nomina di CTU non specializzati e formati in materia di violenza domestica e violenza assistita dei minori;
 - e) l'ascolto dei/delle figli/e minori vittime di violenza assistita o orfani/e di femminicidio con modalità non idonee, avuto riguardo all'esigenza che sia condotto da personale specializzato e con modalità protette;
 - f) la non attuazione corretta e tempestiva del disposto dell'art. 64 bis disp. Att. C. p.p. e il mancato coordinamento tra giudici penali e civili;
 - h) in particolare, relativamente agli/alle **orfani/e di femminicidio** è emersa la necessità di specializzazione dei servizi socio assistenziali in tema di violenza domestica e violenza assistita, e di un inderogabile coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti e i servizi socioassistenziali anche al fine di assicurare a predetti orfani le necessarie risorse economiche ed assistenziali;


CONSIDERATO



-che è necessario **rafforzare la collaborazione** tra tutti gli uffici giudiziari inquirenti e giudicanti, anche minorili, sopra indicati, i Consigli degli ordini degli Avvocati e la rete antiviolenza al fine di modulare prassi efficienti nel contrasto al fenomeno e adeguate alle peculiari realtà dei territori interessati;

-che, sulla base di dette premesse, si predispongono le seguenti linee guida operative che i responsabili degli uffici giudiziari che le sottoscriveranno potranno tradurre in direttive e circolari nei rispettivi uffici giudiziari;

RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE



CON I CENTRI ANTIVIOLENZA

- In linea con i principi dettati dalla Convenzione di Istanbul e dalla Convenzione di Lanzarote in tema di approccio integrato nel contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica, si **istituisce in tavolo di coordinamento** che si riunirà con cadenza quadrimestrale al quale partecipano i rappresentanti degli Uffici di Procura, e dei Tribunali, sia ordinari che minorili sopra indicati, i Consigli degli Ordini degli Avvocati e l'associazione Differenza Donna APS che gestisce sul territorio di competenza i centri antiviolenza;
- il presente protocollo resta aperto alla adesione e sottoscrizione da parte di enti territoriali che hanno funzioni e compiti nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle vittime di violenza di genere, di violenza assistita e agli orfani di femminicidio, nonché ad organismi ed associazioni della società civile che ne condividono le premesse e gli obiettivi;
- l'Associazione Differenza Donna APS si impegna, in collaborazione con le indicate Autorità giudiziarie a promuovere attività formative congiunte negli ambiti di loro competenza;

GLI ORFANI DI FEMMINICIDIO

- Quanto agli orfani/e di femminicidio le parti concordano sulla necessità di programmare un'attività di formazione specifica che consenta l'approfondimento normativo e la specializzazione, in particolare, dei servizi socio-assistenziali territoriali al fine di garantire un efficace coordinamento tra istituzioni e servizi e una adeguata protezione ed assistenza dei bambini/e orfani/e che assicuri il tempestivo accesso alle misure di sostegno anche economico, il diritto allo studio e all'inserimento nell'attività lavorativa, come previsti dalla legislazione speciale di riferimento;

Il protocollo d'intesa ha durata illimitata e non comporta oneri finanziari a carico di alcuna delle parti.

Firmano il presente Protocollo:


TRIBUNALE DI LAGONEGRO



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LAGONEGRO




TRIBUNALE PER I MINORENNI POTENZA



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
POTENZA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO



ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS

